



## Sindacato Regionale Marche

Via Corinaldo 18 – 60128 ANCONA

Tel.: 071893893 - 071899560 Fax: 071/2803905

Email: [marche@fiba.it](mailto:marche@fiba.it) web: <http://www.fiba.it> <http://www.fibaservice.it>

### **DELIBERAZIONE COVIP 15/07/2008 : GLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI COVIP RELATIVI AL RISCATTO PER PREMORRENZA**

**Riportiamo di seguito un interessante commento apparso sulla rivista NEWS della società di consulenza Bruni, Marino & C Srl relativo alla recente deliberazione della Covip, con la quale vengono introdotte interessanti novità in tema di individuazione dei beneficiari nell'ipotesi di morte di un aderente ad una forma pensionistica complementare.**

“Lo scorso 15 luglio la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha approvato un documento contenente gli orientamenti interpretativi “ufficiali” circa una norma del Dlgs n. 252/2005 che fin dal suo primo apparire ha suscitato notevoli discussioni in ordine al suo concreto significato, ossia l'articolo 14, comma 3.

Questa disposizione recita testualmente che *“In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione”.*

In particolare, i dubbi riguardavano l'ordine in base al quale il riscatto dovesse essere attribuito ai beneficiari indicati dalla norma: in altre parole, ci si chiedeva se, qualora il *de cuius* avesse indicato un beneficiario diverso dagli eredi, l'intero importo oggetto del riscatto dovesse essere attribuito a questo soggetto, escludendo quindi gli eredi stessi, ovvero se fossero questi ultimi ad avere la precedenza.

In aggiunta a questo, due ulteriori problemi riguardavano:

1. le modalità con cui il fondo dovesse suddividere le somme accantonate sulla posizione individuale, in presenza di più aventi diritto;
2. la qualificazione giuridica di questa liquidazione, ossia se la stessa fosse da ricondurre all'alveo del diritto successorio ovvero avvenisse a titolo autonomo (ossia, fosse una attribuzione *“iure proprio”*), al di fuori dalla successione.

Per quanto riguarda il primo aspetto (ossia, a chi debba essere liquidato il riscatto, qualora il beneficiario individuato dall'iscritto non sia uno degli eredi), la Covip ha affermato espressamente che la nuova norma mira soprattutto a valorizzare la volontà dell'aderente: in considerazione di questo, la Commissione ha ritenuto che la posizione individuale debba essere liquidata agli eredi solo a condizione che non risulti una diversa volontà dell'aderente.

Se invece l'iscritto ha espressamente indicato come beneficiario un soggetto diverso dagli eredi, il riscatto verrà erogato integralmente a quest'ultimo.

Se invece manca qualsiasi indicazione da parte del lavoratore, la liquidazione compete agli eredi, siano essi eredi legittimi o testamentari; in caso di testamento che abbia leso la c.d. “legittima”, ossia la quota minima dell'asse ereditario che la legge attribuisce a talune tipologie di eredi (coniuge, figli, genitori), la Covip osserva che il legittimario avrà diritto alla reintegrazione della sua quota (compresa quindi quella calcolata sul capitale liquidato dal fondo pensione) solo dopo aver vittoriosamente esperito l'azione di riduzione; fino a questo momento la forma pensionistica non dovrebbe quindi considerare la posizione dei legittimari.

Qualora invece non sia presente né la designazione del beneficiario da parte dell'iscritto né un testamento, il riscatto verrà liquidato a favore dei soli eredi legittimi, con un'eccezione: infatti, secondo la Commissione al caso del riscatto per premorienza non si applicherebbe comunque la norma (articolo 586 del codice civile) che stabilisce la successione dello Stato qualora manchino anche i parenti fino al sesto grado.

Infatti, in questa ipotesi interverrebbe la norma contenuta nell'articolo 14 comma 3 del Dlgs n. 252/2005, che stabilisce che, in mancanza di eredi o di diverse indicazioni dell'iscritto, per le forme di previdenza complementare collettive la posizione individuale venga acquisita al fondo pensione, mentre per le forme individuali venga destinata a finalità sociali secondo le modalità che dovranno essere definite dal Ministero del Lavoro.

Per quanto riguarda invece la qualificazione giuridica del diritto al riscatto, la Covip ha innanzi tutto osservato che la posizione individuale non fa parte del patrimonio del lavoratore defunto: prova ne sia la circostanza che l'iscritto non può, in assenza dei presupposti di legge, ottenere la liquidazione del capitale maturato.

Perciò, dato che al momento del decesso l'iscritto non avrebbe, di regola, il diritto a conseguire il riscatto integrale della posizione individuale, non potrebbe neppure trasferire questo diritto in via ereditaria.

Perciò, il beneficiario, anche nel caso in cui coincida con l'erede e sia quindi individuato facendo ricorso al diritto successorio, non acquista il diritto al riscatto per effetto della successione, ma in virtù di una norma di legge particolare (l'articolo 14, comma 3 del Dlgs n. 252/2005, appunto), e, di conseguenza, in base ad un titolo autonomo e distinto rispetto alla successione stessa.

Perciò, il diritto al riscatto si acquista *iure proprio* e non *iure successionis*, come testimonia anche il fatto che in base alla Circolare n. 70/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate, queste somme sono escluse in ogni caso dall'imposta di successione.

In presenza di più aventi diritto, la Covip ha osservato innanzi tutto che l'aderente può individuare la quota del capitale riscattato spettante a ciascun beneficiario, sia nel caso che questi ultimi siano i soggetti designati dallo stesso iscritto, sia che si tratti degli eredi, sia nell'ipotesi in cui concorrano soggetti designati ed eredi.

Le quote, quindi, non devono necessariamente essere uguali; lo saranno, evidentemente, qualora l'iscritto non abbia disciplinato in alcun modo la ripartizione del capitale tra i vari beneficiari.

In ogni caso, le regole previste per il riparto dell'asse ereditario tra i diversi aventi diritto previste dal diritto successorio non trovano applicazione diretta a questa fattispecie, posto che il diritto successorio, come abbiamo già visto, assolve al più alla funzione di portare all'individuazione dei beneficiari, ma esaurisce con ciò la sua rilevanza nell'ambito di questa materia.

Allo stesso modo, è esclusa l'applicazione delle regole previste in materia di riparto del trattamento di fine rapporto in caso di decesso del lavoratore, che stabiliscono che la divisione tra i diversi aventi diritto avvenga in base al bisogno di ciascuno, anche perché non è detto che nella posizione individuale del *de cuius* siano confluite quote di Tfr, per cui questo riferimento potrebbe essere del tutto fuori luogo.

Ciò premesso, è chiaro che gli aventi diritto sono liberi di accordarsi per individuare modalità diverse di riparto, trattandosi di diritti assolutamente disponibili.”

***In considerazione che la deliberazione Covip è avvenuta in data recente, è presumibile prevedere che i vari fondi pensione o forme di previdenza complementare emaneranno quanto prima ( tenuto presente che siamo in periodo di ferie estive) le opportune indicazioni ai propri aderenti per adeguarsi alle nuove direttive Covip (ad esempio, chiedere agli aderenti se vogliono effettuare ovvero confermare o modificare l'indicazione degli eventuali beneficiari, indicando anche le eventuali modalità per esercitare tale diritto).***

*Qualora ciò non avvenisse in tempi ragionevoli ovvero l'aderente si trovasse nella fattispecie di non poter o non voler attendere la comunicazione e/o le indicazioni da parte della propria forma di previdenza complementare, si suggerisce di esercitare il diritto tramite apposita comunicazione scritta con raccomandata a.r. facendo espresso riferimento alla deliberazione Covip di cui sopra.*

Ancona 10 agosto 2008